



COMUNE DI VILLACIDRO

(Provincia del Medio Campidano)

Piazza Municipio, 1 09039 Villacidro VS
Tel.0709344200 fax 0709316066

Prot. 9517
Ord. 33

Villacidro 02.05.2013

ORDINANZA ANTINCENDIO ANNO 2013

Il Sindaco

CONSIDERATO che la presenza di stoppie ed erbacce sia nel centro urbano, sia nei terreni incolti e / o boscati o nelle loro immediate vicinanze, possono costituire pericolo di incendio nonché gravi problemi per la salvaguardia dell'igiene pubblica e della viabilità stradale;

CONSIDERATO che numerose strade comunali e vicinali risultano intransitabili a causa della mancata potatura di siepi e rami che si protendono dalle proprietà private verso la pubblica via, invadendola o comunque rendendone difficoltoso il transito e creando pericolo di incendio;

VISTA la legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTA la Legge 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO l' art. 7) 1- *bis* della Legge 267 /2000 in tema di sanzioni amministrative;

VISTO l'art. 54 del Regolamento Edilizio;

VISTO l'art. 29 del Codice della Strada, commi 1° e 3°;

VISTO il piano comunale di emergenza per il rischio incendi boschivi e di interfaccia (O.P.C.M. 3624/07) adottato con ordinanza comunale n. 71 prot. 12483 del 4.06.2012;

VISTA la dotazione strumentale dell'Ente che consente di accertare in tempo reale la proprietà degli immobili urbani e rurali;

RICHIAMATE le "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Delibera G.R. n. 16/20 del 9.4.2013, che dettano norme di contrasto a quanto possa determinare innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 comma 3, della Legge 353/2000;

VISTI gli art. 29 e 30 delle citate prescrizioni che consentono la possibilità di investire di compiti di controllo anche la locale Compagnia Barracellare, oltre che le altre forze dell'ordine;

VISTO il potere di accertamento e sanzionatorio conferito alle C.B. nell'ambito del rispetto dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

ORDINA

- Ai proprietari e conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, di ripulire entro il **1 giugno 2013** da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno **3 metri**, ivi comprese le strade comunali e vicinali. Tale fascia di protezione dovrà essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite.
- tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1°, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri.
- I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture cerealicole sono tenuti a creare una fascia arata di metri 3 di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpate e comunque nei lati prospicienti la viabilità;
- I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigue con le aree boscate, definite all'art. 5 delle Prescrizioni Regionali antincendio 2013, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- Tutti i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, e con le modalità del comma 1° dell'art. 13 prescrizioni regionali antincendio, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile avente larghezza non inferiore a **5 metri**;

- Agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali (quali Anas, Provincia, Consorzio di Bonifica, Consorzio Industriale, ecc.) , di provvedere entro il **1 giugno** al taglio di cespugli, sterpi e all'asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri. Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui all' articolo 4 delle Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla **Delibera G.R. n. 13/6 de 28/03/2012**;
- Ai titolari di rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, sempre entro il 1 giugno, l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, idonee fasce di isolamento, larghe almeno **10 metri**, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato;
- In ogni caso sopra richiamato, i proprietari e/o conduttori di terreni sono tenuti a curare la pulizia da stoppie e la potatura delle siepi non solo all'interno delle proprietà private, ma anche all'esterno fino al ciglio delle pertinenze stradali onde evitare la propagazione di eventuali incendi;

INFORMA

che la pratica strettamente agricola e selvicolturale di **abbruciamento di stoppie**, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:

- dal **15 al 31 maggio c.a.** , previa formale e preventiva **comunicazione** alla Stazione **Forestale** e di V.A.;
- dal **1° giugno al 30 giugno c.a.** e dal **15 settembre al 31 ottobre c.a.** solo ai soggetti muniti dell'**autorizzazione** rilasciata dal Servizio Territoriale Ispettorato del CFVA competente per territorio;

DISPONE

che i trasgressori siano puniti graduando le sanzioni da applicare a seconda del contesto urbano in cui avvengono e della potenziale lesione del bene giuridico tutelato, al fine di rendere efficace la funzione deterrente delle sanzioni pecuniarie, con le modalità di seguito elencate:

- violazioni in area urbana non adiacente ad attività produttive aventi depositi di materiali infiammabili o combustibili, e/o non adiacente ad aree pubbliche o private destinate alla permanenza di utenza (es: bambini e anziani), e/o con esecuzione delle fasce parafuoco parzialmente eseguite o eseguite non a regola d'arte - sanzione in misura ridotta pari al doppio del minimo di cui all'art. 7-bis TUEL (**€ 50,00**);
- violazioni in area urbana adiacente ad attività produttive aventi depositi di materiali infiammabili o combustibili, e/o adiacente ad aree pubbliche o private destinate alla permanenza di utenza - minimo e massimi edittale da euro 250,00 a euro 1040,00 - sanzione in misura ridotta pari a un terzo del massimo edittale (misura più favorevole al reo) (**euro 346,00** approssimato per difetto);
- violazioni in area periurbana o extraurbana adiacente ad attività produttive aventi depositi di materiali infiammabili o combustibili, e/o adiacenti ad aree pubbliche o private destinate alla permanenza di utenza particolarmente protetta (bambini e anziani) - minimo e massimi edittale da euro 250,00 a euro 1040,00 - sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del massimo edittale (misura più favorevole al reo) (**euro 346,00** approssimato per difetto);

DEMANDA

al **Comando di Polizia Municipale** e a tutte le **Forze dell'Ordine**, al **Comando di Compagnia Barracellare** nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza; in particolare la **Compagnia Barracellare** è **incaricata di vigilare e segnalare** puntualmente **oltre che sanzionare** i proprietari dei terreni che non risultino essere stati ripuliti come prescritto nel presente atto.

Si chiede inoltre agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicizzazione della presente ordinanza.

Il Sindaco
Pani Teresa Maria